

proposta di legge n. 191

a iniziativa dei Consiglieri Silveti, Giancarli

presentata in data 30 marzo 2012

SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO E DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'opportunità di sostenere in modo organico e continuativo le attività della Fondazione "Chiaravalle – Montessori", costituita dal Comune di Chiaravalle nel 2007 al fine di promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Maria Montessori, prima donna italiana a laurearsi in medicina, che rappresenta una delle figure di più alto profilo nel panorama culturale e pedagogico italiano del '900 e che si è distinta prima per l'impegno volto all'emancipazione della donna e poi per aver impostato ed avviato il diritto all'educazione per tutti i bambini, rivolgendo una particolare attenzione ai minori portatori di handicap.

Candidata per ben tre volte al premio Nobel, Maria Montessori costituisce una delle personalità italiane che più rappresenta il "genio italiano" ed è sicuramente la nostra corregionale più conosciuta al mondo.

La Fondazione "Chiaravalle – Montessori", senza scopo di lucro, persegue la finalità di gestire e valorizzare al meglio il patrimonio socio-culturale del territorio, ponendo in essere ogni

attività diretta a migliorare la conoscenza del metodo pedagogico montessoriano, anche attraverso laboratori di ricerca pedagogica e di confronto con altri metodi.

All'articolo 1 della proposta, la Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dalla Fondazione finalizzata alla conoscenza e divulgazione, a livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori.

L'articolo 2 prevede la concessione di contributi regionali per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, istruzione, sperimentazione, attivazione di progetti scientifici, recupero di testi originari di Maria Montessori, arricchimento del patrimonio librario della biblioteca della Fondazione nonché per l'attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori.

All'articolo 3 sono disciplinate le modalità di concessione dei contributi e la rendicontazione sull'utilizzo dei finanziamenti regionali, mentre l'articolo 4 detta disposizioni di carattere finanziario.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dalla Fondazione "Chiaravalle - Montessori", d'intesa con le competenti istituzioni e con la Fondazione "Montessori", senza scopo di lucro, di Chiaravalle, finalizzata alla conoscenza e alla divulgazione, a livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché alla ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e in quelle di base.

2. La Regione promuove, d'intesa con le competenti istituzioni e con la Fondazione "Chiaravalle - Montessori", la realizzazione di scuole ad indirizzo montessoriano in tutti i gradi scolastici: dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi alla Fondazione per le seguenti attività:

- a) realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerca e pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Maria Montessori;
- b) recupero di testi originari di Maria Montessori, per ampliare il patrimonio museale, nonché all'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca della Fondazione "Chiaravalle - Montessori";
- c) attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana;
- d) attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della pedagoga;
- e) realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi e rendicontazione)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, la Fondazione presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

2. La Fondazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e un rendiconto sull'utilizzo dei finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, concede alla Fondazione un finanziamento sulla base del programma annuale di cui al comma 1.

4. In ogni caso, il finanziamento di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi regionali erogati alla Fondazione.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2013 l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 e successivi nell'U.P.B. 53105 del bilancio di previsione del detto anno, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).